



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA di SUD SARDEGNA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 P. 132/2024 VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni;

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

(Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46). Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e affetti da gravi infermità **che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano**, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

3. (Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46). Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, che certifichi le **condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali**.

3- bis (Comma inserito dall'art. 1, c. 1. c) della legge 7 maggio 2009, n. 46). Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

RENDE NOTO CHE

Gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione, entro il giorno 05 febbraio 2024, (20° antecedente la data della votazione).

VILLASIMIUS addì 16 gennaio 2024

IL SINDACO

F.TO GIANLUCA DESSI'